



L.G. SZ
2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III Civile Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Fallimentare Ufficio di Perugia,
composto dai magistrati

Dott.ssa Stefania Monaldi	Presidente
Dott.ssa Teresa Giardino	Giudice rel.
Dott.ssa Sara Fioroni	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 105/2026 r.g.

promosso da

***CASTELLANI ALFREDO, FEDELE TANIA, MASILI MANUEL
STEFANO, MASILI MARCO, PAPI GABRIELE, QUADRACCIA
FEDERICO, QUAGLIA DILETTA***

nei confronti di

**D.L.U. DISTRIBUZIONE LOGISTICA UMBRIA S.A.S. DI
D'IGNAZIO DONATELLA & C., con sede in Perugia, Via Donatella
15; nonché dei soci illimitatamente responsabili D'IGNAZIO
DONATELLA e BONIFAZI SILVIA**

Orissis



O. T. S. S. S.



1
Oggetto
1

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **D.L.U.**
DISTRIBUZIONE LOGISTICA UMBRIA S.A.S. DI D'IGNAZIO
DONATELLA & C., CF 02594380541, con sede legale in PERUGIA, VIA



DONATELLA 15, nonché dei soci illimitatamente responsabili **BONIFAZI SILVIA** e **D'IGNAZIO DONATELLA**;

nomina

la dott.ssa **Teresa Giardino** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore il dott. **Federico Pastore**, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina



al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **12/01/2027 ad ore 9:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal



Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dei debitori;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 7.9.2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Teresa Giardino

Il Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi

TRIBUNALE DI PERUGIA

ESISTE
È copia conforme all'originale
emesso e firmato digitalmente dal
Giudice designato

Perugia, *09/09/2026*

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Gubbioni

